

Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato: le indicazioni dell'ANAC

Scritto da Interdata Cuzzola | 29/07/2024

Con Atto del Presidente del 17 luglio 2024, fasc. 3147 (<https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-17-luglio-2024-fasc.3147.2024>), l'ANAC è tornata ad esprimersi sull'accesso civico generalizzazione, fornendo una serie di indicazioni generali utili per la gestione delle istanze.

Come è noto, la *ratio* sottesa all'accesso generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, è quella di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

Con la determinazione n. 1309/2016 – recante le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 – l'Autorità ne aveva chiarito l'ambito operativo, evidenziando come *"le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità"* ma più ampio rispetto all'accesso documentale ex Legge n. 241/1990, potendo interessare non solo documenti bensì anche dati e informazioni.

Alla regola della generale accessibilità fanno da contraltare le numerose eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati, che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni, enucleate dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. L'Autorità ha, altresì, precisato che *"al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l'accesso generalizzato. La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per consentire la corretta applicazione del diritto di accesso generalizzato"* (cfr. Linee guida cit.).

Secondo le predette Linee guida, infatti, qualora ricorra uno dei limiti (eccezioni relative o qualificate) elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, l'amministrazione deve effettuare, attraverso la tecnica del bilanciamento, un'attività valutativa, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento e verificare se l'ostensione degli atti richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto e altamente probabile al predetto interesse.

Ne consegue che l'eventuale diniego o differimento dell'accesso saranno conformi al quadro normativo vigente laddove rappresentino l'unica soluzione atta a garantire adeguata tutela agli ulteriori interessi pubblici e/o privati concorrenti.

Giova, tuttavia, osservare che l'attività dell'amministrazione in ordine alla richiesta ostensiva è sempre discrezionale: ciò significa che sussiste un margine di apprezzamento in capo all'ente, seppur nel perimetro delle eccezioni e delle esclusioni predeterminate dalla legge, che si esprime proprio nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti.

A fronte del silenzio serbato dall'amministrazione ovvero del diniego (totale o parziale) o del differimento dell'accesso, il cittadino ha la possibilità di esperire rimedi stragiudiziali e giudiziali: tra i primi rientrano il riesame al RPCT, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, e il ricorso al Difensore civico per gli atti degli enti locali ex art. 5, comma 8.

Inoltre, resta ferma la facoltà di proporre ricorso al giudice amministrativo - anche avverso il riesame del RPCT - ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

L'ANAC ha anche precisato che in sede stragiudiziale i soggetti aditi sono tenuti a vagliare il rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia e, in particolare, l'osservanza delle regole procedurali nonché l'effettiva sussistenza dei limiti invocati a supporto del diniego o del differimento; il sindacato giudiziale, invece, si svolge secondo le forme previste per i ricorsi giurisdizionali e con le modalità specifiche indicate dall'art. 116 c.p.a.